

# **REGOLAMENTO AZIENDALE**

## **Sommario**

Premessa

Valutazione

Art. 1 Oggetto applicazione Art.34 CCNL Sanità

Art. 2 Finalità

Art. 3 Soggetti interessati

Art 4 Istituzione banca congedi

Considerato che :

**Il nuovo CCNL Sanità all'Art.34 istituisce le "ferie e riposi solidali"**

Premesso che :

La norma, attuativa della delega contenuta nell'articolo 1 comma 1, lettera e) [della legge 183/2014](#), è ispirata dalla legge francese 2014-459 del 9 maggio 2014, comunemente nota come "Loi Mathys", dal nome del ragazzo dalla cui vicenda scaturì l'iniziativa legislativa. Il giovane, gravemente ammalato di cancro, non poteva essere assistito giornalmente dal padre, avendo esaurito questi tutte le ferie e i permessi disponibili. I colleghi di lavoro misero perciò a sua disposizione parte delle proprie ferie e dei propri riposi, per permettere al collega di poter assistere il figlio fino alla morte . L'iniziativa, formalizzata in un accordo aziendale, divenne poi una legge che sancì il principio in base al quale i dipendenti possono donare, in modo anonimo, parte delle ferie e dei permessi non fruiti ad altri colleghi di lavoro che ne abbiano necessità per assistere i loro figli malati, disabili o bisognosi di cure.

Valutato che :

La norma stabilisce che, nel rispetto dei limiti stabiliti dal [decreto legislativo 66/2003](#) in materia di orario di lavoro, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore, in modo da consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. La disposizione è entrata in vigore il 24 settembre scorso . La norma prevede la cessione a titolo gratuito di un massimo di tre giorni da parte dei lavoratori ai colleghi che , "per gravi e comprovati motivi documentabili", abbiano esaurito il periodo massimo di 18 mesi di malattia e il monte ferie e permessi retribuiti previsti dalla dotazione contrattuale.

Sulla base di questi presupposti normativi, l'Ares 118 nel corso della trattativa Aziendale del 19/01/2016 in accordo con le parti sociali, ha dato il via libera all'istituto delle "ferie solidali" ponendosi così come apripista sullo scenario nazionale nell'attuazione del decreto nell'ambito del pubblico impiego, dove attualmente non si evidenziano altri esempi. L'attuazione di questo istituto quindi, rappresenta per Cgil Fp – Cisl Fpl e Uil Fpl di Roma e Lazio e dell'Ares 118 , l'opportunità di contribuire fattivamente a supportare le esigenze, e la dignità dei propri operatori , e per i lavoratori la possibilità di sostenere concretamente i propri colleghi in difficoltà in un ottica innovativa di welfare endo-solidaristico che tende a riscrivere il concetto di "solidarietà" in ambito lavorativo.

Il presente Regolamento contiene le disposizioni e le procedure necessarie ad attivare l'istituto delle  
“ Ferie Solidali”

Art. 1

Oggetto

- 1) con adesione su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente della stessa azienda o ente che abbia necessità di :
  - prestare assistenza a figli minori che necessitano cure costanti per particolari condizioni di salute ;
  - **prestare assistenza per chi ha parenti diretti in gravi condizione di salute**
- a) Le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art.10 del D.Lgs n.66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni in caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni e in 24 giorni in caso l'articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni.
- b) Le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'art.33, comma 6 (ferie e recupero festività soppresse).
- 2) I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all'Amministrazione ARES 118 , reiterabile, di utilizzo di ferie e delle giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa **presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica e convenzionata.**
- 3) L'ARES 118 ricevuta la richiesta rende tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza , garantendo l'anonimato del richiedente.
- 4) I dipendenti che intendono aderire alla richiesta , su base volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione, indicando il numero dei giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
- 5) Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti i lavoratori offerenti.
- 6) Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
- 7) Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati .
- 8) Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali.

- 9) Ove, cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
- 10) **Al personale richiedente la fruizione delle ferie solidali sarà mantenuto, senza penalizzazioni, l'attuale sistema incentivante individuale e collettivo.**
- 11) **La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione dei benefici ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.**

## Art 2 Finalità

- a) **L Azienda ARES 118 garantisce l'attuazione dell'istituto delle ferie solidali mediante l'applicazione coerente del presente regolamento, definendo i criteri operativi di accesso ai congedi per i lavoratori aventi diritto, nonché le modalità di donazione – erogazione- fruibilità degli stessi .**
- b) **L'Azienda ARES 118 istituisce a tale scopo una “ banca congedi aziendale” al fine di far confluire in un unico sito tutti i congedi donati dai lavoratori e di poterne effettuare una corretta contabilizzazione.**
- c) **L'Azienda ARES 118 si rende disponibile all'applicazione degli “ aspetti migliorativi” della normativa che rimandano all'Autonomia contrattuale nell'ambito della Contrattazione Integrativa Aziendale la possibilità di estendere il diritto alle ferie solidali, tramite un incontro sindacale da programmare dopo i primi sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

## Art. 3 Soggetti Interessati

**I Lavoratori beneficiari sono tutti i dipendenti facenti parti dell'azienda Ares 118 , con contratto a tempo indeterminato e determinato ( CCNL art.58 primo comma) e nella condizione prevista dall'[articolo 24 del decreto legislativo 151/2015](#), che necessitano “di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti,....” **nonché i lavoratori che si trovino nelle condizioni specificate per “gravi e comprovati motivi documentabili”, abbiano esaurito la dotazione contrattuale ovvero il periodo massimo di 18 mesi di malattia e il monte ferie e permessi retribuiti.****

**I Lavoratori solidali sono così definiti tutti i dipendenti dell'Ares 118 a tempo indeterminato che in riferimento all'Art.34 del CCNL Sanità ed all' [articolo 24 del decreto legislativo 151/2015](#), intendano “cedere a titolo gratuito i giorni delle festività soppresse da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro ....”. E' quindi possibile per tali lavoratori esprimere la propria volontà di donare giorni di congedo previsti all'art.1 punto a) e b) . Quanto sopra nel rispetto dei requisiti essenziali previsti dal presente Regolamento per la donazione ovvero *l'anonimato* ( le giornate donate confluiscono in una banca congedi senza generalità del dipendente donante.**

**L'Ufficio Competente individuato è \_\_\_\_\_ quale responsabile delle procedure operative dell'istituto delle ferie solidali al quale afferisce tutta la documentazione inerente ed esercita le seguenti funzioni :**

- **Recepisce** le richieste dei *lavoratori beneficiari* all'utilizzo dei congedi solidali;
- **Recepisce** le disponibilità da parte dei *lavoratori solidali* alla donazione dei giorni di congedo;
- **Verifica** se le richieste pervenute sono conformi e supportate dalla documentazione necessaria (certificazioni mediche , dichiarazioni etc..)
- **Valuta** ogni singola richiesta, se rientra nei casi previsti dalla normativa e dal presente regolamento aziendale,
- **Autorizza** l'accesso alla fruizione dei congedi

**Art. 4  
Banca congedi**

L'azienda istituisce presso \_\_\_\_\_ una banca congedi (ovvero una banca dati) alla quale afferiscono tutte le giornate donate dai lavoratori, consultabile sul sito aziendale .